

Codice DB0710

D.D. 9 dicembre 2010, n. 1292

Comune di CARPIGNANO SESIA (NO). Istanza di sdemanializzazione per la successiva alienazione alla Ditta "SALUMIFICIO ITALIMENTARI S.r.l." di terreni comunali di uso civico. Autorizzazione.

Premesso che il Sindaco del Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) con nota prot. n. 2610 del 20.07.2010, integrata con nota prot. n. 3432 del 06.10.2010 – in esecuzione della D.G.C. n. 39 del 07.07.2010, esecutiva ai sensi di legge – avanzava istanza di sdemanializzazione per la successiva alienazione alla Ditta "SALUMIFICIO ITALIMENTARI S.r.l." di terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 22 mapp. 184 di mq. 1430– 182 di mq. 390 – 235 di mq. 160– 237 di mq. 1010, quindi per complessivi mq. 2.990, in quanto adiacenti all'area su cui sorge il complesso industriale della Ditta stessa;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) unitamente all'istanza ricevuta in data 26.07.2010 con prot. n. 38203/7.10 cl 2.140 e sue integrazioni ricevute rispettivamente in data 14.10.2010 prot. n. 51313/0710 cl 2.140.20 e 30.11.2010 prot. 59219/DB0710 cl.002.140.020;

vista la perizia di stima redatta in data 10.07.2010 a firma dell'Ing. Giorgio LAZZARATO, approvata con D.G.C. del 24.11.2010 n.63, che indica in € 18,34 il valore unitario attribuibile alle aree produttive sulla base di quanto stabilito dal Comune per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'ICI 2010, e pertanto valuta congrua l'offerta di acquisto da parte del privato di € 30,00/mq;

Atteso che con D.G.R. 2-3355 del 18.02.2006 questa Amministrazione Regionale aveva autorizzato il Comune di CARPIGNANO SESIA ad alienare, per la realizzazione di un insediamento artigianale/industriale, i mappali 183 e 185 del Fg. 22, contigui alle aree oggetto dell'istanza in parola, ad una somma di € 10,33 (£ 20.000/mq ritenute congrue dall'UTE di Novara) corrispondenti, a seguito di attualizzazione in base agli indici di rivalutazione monetaria Istat, agli odierni € 22,90;

Considerato, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole all'alienazione in oggetto, anche per non perdere un'opportunità di sviluppo economico della zona, con possibili positivi risvolti sull'occupazione, ad una somma non inferiore ad € 30,00/mq (fermo che eventuali conguagli potranno essere effettuati, solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali);

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
vista la L.R. 23/2008;
visto il D.Lgs. n. 152/06;
visto il D.Lgs. n. 42/04;
vista la D.G.R. n. 11 –1800 del 19.12.2005;
vista la L.R. 9/07;
vista la L.R. 22/07;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) ad effettuare l'alienazione del terreno comunale per una superficie di mq. 7.950, di cui alla premessa, con contestuale spostamento del vincolo su di esso gravante su altri terreni comunali, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con le Circolari Regionali n. 20/PRE - P.T. del 30.12.1991, n. 3/FOP del 04.03.1997, con le D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e n. 11 – 1800 del 19.12.2005, e le LL.RR. n. 9 e n. 22 del 2007;

determina

di autorizzare il Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) a sdemanializzare i terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 22 mapp. 184 di mq. 1430– 182 di mq. 390 – 235 di mq. 160– 237 di mq. 1010, quindi per complessivi mq. 2.990 per la successiva alienazione alla Ditta “SALUMIFICIO ITALIMENTARI S.r.l.” che ne ha fatto richiesta;

di dare atto che l'alienazione in parola non potrà essere stipulata per importo inferiore ad € 30,00 a mq, pertanto per un importo complessivo di € 89.70000;

di dare altresì atto che:

il Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) dovrà investire la somma pervenutagli a seguito del presente provvedimento in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell'art. 24 della L. 1766/27;

il Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita che verrà stipulato con la ditta sopra indicata relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta